



# Statuti

## Articolo 1

### Aspetti generali

La Croce Rossa Svizzera Grigioni (di seguito: associazione cantonale), con sede a Coira, è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero. L'area di attività dell'associazione cantonale è il Cantone dei Grigioni.

L'associazione cantonale è un membro attivo della Croce Rossa Svizzera.

## Articolo 2

### Scopo

Lo scopo dell'associazione cantonale è adempiere compiti umanitari conformemente agli ideali della Croce Rossa.

L'associazione cantonale si impegna in ambito sociosanitario a favore degli abitanti del Cantone dei Grigioni. Mira inoltre a diffondere e consolidare i Principi fondamentali della Croce Rossa di umanità e volontariato tra la popolazione grigionese.

L'associazione cantonale contribuisce inoltre, compatibilmente con le sue capacità, allo svolgimento delle attività della Croce Rossa Svizzera nel suo territorio.

Le denominazioni delle cariche utilizzate nei presenti statuti si riferiscono a entrambi i generi.

## **Articolo 3**

### **Soci**

L'associazione cantonale comprende soci individuali, collettivi e onorari.

I soci individuali sono persone fisiche:

- che versano ogni anno la quota associativa;
- che per lunghi periodi si mettono gratuitamente a disposizione dell'associazione cantonale per effettuare attività della Croce Rossa.

I soci collettivi possono essere persone giuridiche di diritto privato e corporazioni di diritto pubblico.

Possono essere elette soci onorari persone fisiche che si sono rese particolarmente meritevoli nei confronti dell'associazione cantonale. I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa.

## **Articolo 4**

### **Organi**

Gli organi dell'associazione cantonale sono i seguenti:

1. Assemblea generale
2. Comitato direttivo
3. Ufficio di revisione
4. Direttore

## **Articolo 5**

### **Durata dei mandati**

I membri del comitato direttivo restano in carica per tre anni. La rielezione è possibile.

L'ufficio di revisione è eletto per un esercizio annuale. Il suo mandato termina con l'approvazione del conto annuale.

È ammessa la rielezione e la revoca è possibile in qualsiasi momento. In caso di conclusione anticipata del mandato, il comitato direttivo elegge un sostituto per il periodo restante.

## Articolo 6

### Assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno generalmente in primavera.

Il comitato direttivo convoca un'assemblea straordinaria quando lo ritiene necessario o quando è pervenuta una richiesta scritta di almeno un decimo dei membri.

La convocazione viene effettuata pubblicando l'ordine del giorno nella stampa del Cantone e inviando una lettera circolare ai soci collettivi con almeno un mese di anticipo. Le proposte di ulteriori punti all'ordine del giorno devono pervenire al comitato direttivo almeno 14 giorni prima dell'assemblea generale.

Nell'assemblea generale ogni membro ha diritto ad un voto.

L'assemblea generale si occupa dei seguenti compiti:

- Approvare il rapporto annuale
- Approvare il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione
- Definire le quote associative
- Eleggere:
  - il presidente
  - gli altri membri del comitato direttivo
  - l'ufficio di revisione
- Prendere decisioni sulle richieste scritte dei membri dell'associazione
- Rivedere gli statuti
- Sciogliere l'associazione cantonale

Nelle votazioni decide la maggioranza semplice, nel primo turno delle elezioni la maggioranza assoluta e nel secondo la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, decide il presidente.

Le votazioni e le elezioni sono pubbliche. Una votazione o elezione segreta viene effettuata qualora sia stata richiesta da almeno cinque soci.

Un oggetto viene approvato se i voti favorevoli superano la metà dei voti restanti una volta rimosse le schede bianche e nulle.

Per essere eletti è necessaria la maggioranza assoluta, che si calcola dividendo il totale dei voti validi per il doppio dei posti a disposizione. La maggioranza assoluta è rappresentata dal successivo numero intero.

## Articolo 7

### Comitato direttivo

Il comitato direttivo comprende un massimo di undici membri e, ad eccezione del presidente, si autocostituisce.

Il comitato direttivo è responsabile del trattamento di tutti i compiti non assegnati a un altro organo. Si occupa in particolare delle attività seguenti:

- Convocare e preparare l'assemblea generale
- Attuare le decisioni dell'assemblea generale
- Nominare e revocare i soci collettivi
- Revocare i soci individuali
- Nominare i soci onorari
- Definire la pianificazione strategica, le linee guida sulla politica gestionale dell'associazione
- Supervisionare l'attività del direttore
- Approvare il budget
- Approvare il conto e il rapporto annuale all'attenzione dell'assemblea generale
- Emanare regolamenti
- Regolare il diritto di firma
- Eleggere e licenziare il direttore
- Definire le competenze del direttore
- Approvare le nuove prestazioni
- Fornire consigli di voto o di elezione di rappresentanti dell'associazione cantonale nei comitati della CRS e delle associazioni cantonali della Croce Rossa
- Definire la politica degli investimenti e i principi di gestione patrimoniale

In casi urgenti il presidente può prendere decisioni in maniera individuale.

## **Articolo 8**

### **Il presidente**

Il presidente rappresenta pubblicamente l'associazione cantonale e dirige le assemblee generali e le riunioni del comitato direttivo.

## **Articolo 9**

### **Ufficio di revisione**

Ai sensi agli articoli 728 e 729 del diritto delle obbligazioni l'ufficio di revisione deve essere indipendente. L'ufficio di revisione verifica il conto annuale dell'associazione tramite una revisione limitata conformemente all'articolo 727 del diritto delle obbligazioni, a condizione che l'associazione non soddisfi i criteri che la obbligano a una revisione ordinaria. In seguito consegna un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

## **Articolo 10**

### **Collaboratori**

I diritti e i doveri dei collaboratori sono disciplinati da un regolamento a parte. I collaboratori con un rapporto di lavoro non possono essere eletti membri del comitato direttivo o dell'ufficio di revisione.

## **Articolo 11**

### **Anno contabile e finanziario**

L'anno contabile e l'anno finanziario corrispondono all'anno civile.

## **Articolo 12**

### **Diritto di firma**

È in vigore una firma collettiva a due.

## **Articolo 13**

### **Responsabilità**

Per gli impegni finanziari dell'associazione cantonale risponde esclusivamente il patrimonio sociale. L'associazione cantonale non risponde degli impegni della CRS e, a sua volta, la CRS non risponde degli impegni dell'associazione cantonale.

## **Articolo 14**

### **Finanze**

I mezzi finanziari dell'associazione cantonale sono costituiti dai ricavi dell'attività, da quote associative, sussidi, raccolte proprie e quote delle raccolte della CRS.

## **Articolo 15**

### **Direttore**

Il direttore è responsabile dei seguenti compiti:

- Dirigere le attività dell'associazione cantonale nel quadro di direttive strategiche, linee guida di politica gestionale e dell'associazione e direttive budgetarie
- Rappresentare pubblicamente l'associazione cantonale nelle situazioni in cui non è richiesta la figura del presidente
- Occuparsi di attività di marketing e acquisizione di fondi
- Attuare le decisioni dell'assemblea generale e del comitato direttivo
- Effettuare assunzioni e licenziamenti
- Occuparsi dello sviluppo e dell'attuazione di nuove prestazioni
- Collaborare con i gruppi di lavoro delle associazioni cantonali della Croce Rossa

## **Articolo 16**

### **Scioglimento dell'associazione cantonale**

L'assemblea generale può decidere di sciogliere l'associazione cantonale solamente con l'accordo di quattro quinti degli aventi diritto di voto presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione cantonale, quest'ultima deve, a patto che abbia il diritto di disporne, trasferire il proprio patrimonio alla CRS, che si occuperà di gestirlo. La CRS dovrà gestirlo separatamente per tre anni e tenerlo a disposizione di un'eventuale nuova associazione cantonale che venisse fondata nello stesso posto o nella stessa sfera di influenza. Al termine dei tre anni la CRS ha il diritto di disporre liberamente del patrimonio.

## Articolo 17

### Revisione degli statuti

Per la revisione totale o parziale degli statuti è necessaria una maggioranza di tre quinti degli aventi diritto di voto presenti.

## Articolo 18

### Disposizioni finali

Con l'adozione da parte dell'assemblea generale i presenti statuti entrano in vigore il 31 maggio 2018 e sostituiscono la versione del 7 maggio 2003.

Coira, 31 maggio 2018

A nome della Croce Rossa Svizzera Grigioni:

Il presidente: Hans Geisseler

Der Präsident: Hans Geisseler



Il vicepresidente: Gion Claudio Candinas



Approvato dal Consiglio della Croce Rossa il 3 aprile 2018